

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art.420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L.
n. 663/2012 promossa da:

ass. avv. Giovanni Rinaldi

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

MIUR - USR Piemonte

ass. dott. Gianluca Lombardo e dott.ssa Marica Onda

- PARTE CONVENUTA -

OGGETTO: lavoro dipendente

All'udienza del 7 giugno 2012, innanzi al Giudice dr.ssa Silvana Cirvilleri compaiono per parte ricorrente l'avv.to Rinaldi e per il Miur la dott.ssa Onda.

Parte ricorrente rinuncia alla domanda principale di progressione di carriera e chiede accertarsi il diritto agli aumenti retributivi biennali nella misura del 2,50%, deposita conteggio pari ad € 1.747,77 a giugno 2012, conteggi sviluppati attenendosi ai parametri indicati dalla controparte in memoria di costituzione.

La dott.ssa Onda richiama le conclusioni, in punto quantum, in subordine, chiede limitarsi la condanna alle differenze maturate alla data di deposito di ricorso e dunque € 1.310,83, deposita giurisprudenza della Corte d'appello di Milano.

Il giudice, all'esito della discussione pronunzia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c., redatta in calce al verbale d'udienza, contenente il dispositivo e la seguente concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

rilevato che:

il ricorrente prestava attività lavorativa alle dipendenze del MIUR in qualità di docente di scuola secondaria di II° grado in forza di successivi contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2007/08. Deduceva di aver percepito soltanto la retribuzione base mensile prevista dai CCNL di riferimento del periodo: chiedeva la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'aumento periodico pari al 2,50% per ogni biennio di insegnamento prestato, ex art. 53 della legge 312/80;

parte convenuta non contestava le circostanze di fatto dedotte, e chiedeva il rigetto del ricorso;

in fattispecie analoga la Corte d'appello territoriale, con sentenza non definitiva n. 45/12, affermava che *"(...) per verificare il diritto gli incrementi periodici biennali del 2,50% (pacifico essendo che l'art. 53, avendo "ricalcato" il vecchio art. 7 della legge 831/1961, fa riferimento al "biennio di insegnamento prestato"), deve utilizzarsi come parametro la prestazione di almeno 180 giorni reiterata per due anni consecutivi, e non già la durata dell'incarico fino al 31 agosto, secondo un'interpretazione restrittiva che non si giustifica né sotto il profilo formale, né sotto quello sostanziale della diversità delle prestazioni, perché la discriminazione per l'attribuzione o meno dello scatto si baserebbe esclusivamente su un periodo che va dal 30 giugno in cui terminano le attività didattiche (che, nelle supplenze ex art. 4 2 comma comportano anche la partecipazione alle operazioni di scrutinio finale, espressamente richiamate dal comma 14 dell'art. 11 sopra citato) al 31 agosto, e dunque proprio quello in cui l'attività di insegnamento non viene in concreto svolta. (...). Per tutte le suesposte considerazioni va riconosciuto il diritto all'incremento del 2,50% per ogni biennio (nella sua accezione di due anni consecutivi) di insegnamento ai docenti che abbiano prestato supplenze ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 legge 124/99. (...)"*. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con condanna del MIUR al pagamento della somma di € 1.310,83, importo calcolato fino alla data di deposito del ricorso (30 gennaio 2012), sul quale non vi è contestazione, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;

le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

la sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c.;

P.Q.M.

condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA al pagamento in favore di _ _ _ _ _ della somma di € 1.310,83, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;

condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre IVA e CPA;

sentenza esecutiva.

Così deciso in Torino, il 7 giugno 2012.

IL GIUDICE

dott.ssa Silvana CIRVILLERI

